

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

PREMESSO

- che l'Università degli Studi dell'Insubria ha attivato all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia il corso di laurea in Educazione Professionale;
- che i corsi di laurea per Educatori Professionali richiedono agli studenti un periodo di tirocinio formativo da effettuarsi presso le unità di offerta del sistema sanitario e socio-sanitario nelle quali sono effettuati interventi educativi a valenza riabilitativa in coerenza con l'obbligo previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi ;
- che la possibilità di svolgere dei tirocini di formazione ed orientamento è stata normata con la legge n. 196 del 24.6.1997 e con il decreto ministeriale n. 142 del 25.3.1998;
- che con provvedimento A.S.L. n. 618 del 14.10.2008 – adottato a seguito della sottoscrizione in data 16.2.2006 del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi dell'Insubria per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – si è provveduto ad approvare la convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'A.S.L. della Provincia di Varese per la regolamentazione dei rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in Educazione Professionale, secondo il modello previsto nella D.G.R. n. VII/20950/05 ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.D.G. Sanità n. 6382/05;
- nella seduta del 12.11.2008 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;
- che in data 16.12.2008 il suddetto Accordo Attuativo è stato sottoscritto dalle parti contraenti;
- con successivo accordo scritto tra le parti è stato concordato il rinnovo di durata triennale della convenzione sottoscritta in data 16.12.2008, che avrà quindi validità sino al 16 dicembre 2014.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, con sede in Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 02413470127 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore Generale Dr. Giovanni Daverio, nato a Varese il 17/2/1954

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, codice fiscale 00634880033, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Adriano Giacometto, nato a Collettero Castelnuovo (TO) il 27/9/1958

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.6.1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, ai fini dell'acquisizione della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti del corso di laurea in Educazione Professionale . Il numero dei tirocinanti verrà concordato all'inizio dell'anno accademico in rapporto alle esigenze del soggetto promotore ed alle possibilità operative del soggetto ospitante.



Art. 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal coordinatore dei tirocini designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un supervisore operante nella sede di tirocinio individuato dal soggetto ospitante.

- Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal coordinatore, in accordo con il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante, del coordinatore e del supervisore;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'azienda;
- I servizi e/o i settori presso cui si svolge il tirocinio Il periodo di svolgimento del tirocinio e il relativo monte-ore;

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Ⓞ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Ⓞ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Ⓞ Mantenere la necessaria riservatezza e rispettare il segreto professionale per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Ⓞ Conoscere il contenuto del CODICE ETICO dell'ASL della Provincia di Varese presente sul sito www.asl.varese.it ed adottare nello svolgimento del percorso formativo comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;

Art. 4

Nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti da polizza assicurativa stipulata dall'Università degli Studi dell'Insubria con le Assicurazioni Generali SPA con Ina Assitalia SPA per il rischio infortunio (Polizza n. 272344723) e da polizza assicurativa RCT/O (Polizza n. 019199012009) stipulata dall'ASL di Varese con la Compagnia QBE Insurance (Europe) LTD. L'Università inoltre ottemperando alle disposizioni di cui al T.U. D.M. 10.10.1985 - *Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni - adempie alle coperture previste.*

In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio la Struttura Ospitante dovrà segnalare con urgenza il medesimo all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese che provvederà alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.


Art. 5

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gli studenti tirocinanti e gli operatori - anche saltuari - nello svolgimento dell'attività presso la Struttura Ospitante, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dalla Struttura Ospitante, al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura medesima.

L'Azienda Sanitaria Locale al fine di consentire un primo apprendimento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro svolgerà un mini corso all'inizio di ogni anno accademico a favore di tutti gli studenti del triennio.

Al Responsabile della struttura spetta l'onere di far conoscere i rischi specifici presenti nella struttura individuata per il tirocinio. In particolare:

- Ⓞ la valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte all'interno della propria struttura, comprese quelle svolte da operatori tirocinanti. Nello specifico, in materia di sorveglianza sanitaria la struttura ospitante compilerà e restituirà al soggetto promotore la "scheda



sintetica di valutazione dei rischi specifici" che terrà conto dei compiti effettivamente svolti dallo studente nell'espletamento delle attività di tirocinio e dalla quale verrà rilevata la necessità o meno di sottoporre lo studente agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa (art. 41 D.lgs. 81/2008 e s.m.i). Il costo sostenuto per tali accertamenti potrà essere rimborsato attraverso l'emissione di fattura, da intestare all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese;

- © l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati e alle normative di legge;
- © l'informazione e la formazione in relazione ai rischi evidenziati.

Art. 6

L'Azienda ospitante dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico dell'A.S.L. della Provincia di Varese di cui ha preso visione sul sito aziendale – www.asl.varese.it Area Comunicazione - e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione del Codice Etico da parte del Contraente comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale in essere nonché il diritto dell'Azienda Sanitaria di Varese al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 7

L'Azienda ospitante autorizza l'A.S.L. della Provincia di Varese, e viceversa, a trattare e comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente convenzione D.Lgs 30.6.2003 n. 196.

Art. 8

La presente convenzione, che non comporta costi per l'azienda ospitante, avrà durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione, fatta salva la possibilità di recesso da parte di entrambe le parti da comunicarsi a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata con almeno dieci giorni di anticipo dalla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

L'accordo potrà essere rinnovato alla scadenza del triennio previa adozione di apposito atto formale delle parti.

Art. 9

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 20/08/1982 "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo" la presente convenzione è soggetta all'imposta a cura dell'Ente Promotore".

L'imposta di bollo non è dovuta nei casi di rapporti convenzionali con Associazioni di Volontariato (anche non ONLUS) debitamente iscritte nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e Province Autonome, il cui numero di iscrizione deve risultare sulla convenzione stessa.

Varese,


(Firma del soggetto promotore)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Daverio)

Omegna,

(Firma del soggetto ospitante)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Adriano Giacoletto)



Handwritten signatures and initials, including a large 'h' and a signature that appears to be 'G'.